



# LE NOVITA' DEL REGISTRO IMPRESE

Claudia Savio  
Conservatore Registro Imprese Torino

**Politecnico di Torino 18.11.2016**



# ATTO COSTITUTIVO DI START UP INNOVATIVA

**Art. 4, comma 10-bis d.l. 24 gennaio 2015, n. 3,  
convertito con modificazioni in legge n. 33 del 2015**

- prescrive che l'atto costitutivo e le successive modificazioni di start-up innovative siano redatti per atto pubblico ovvero, in deroga all'art. 2463 del codice civile, in forma elettronica con firma non autenticata dei sottoscrittori a norma dell'art. 24 del C.A.D.;
- l'atto costitutivo e le successive modificazioni sono redatti secondo un modello uniforme adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico e sono trasmessi al competente ufficio del registro delle imprese;



# LA DELEGA

**10-bis.** Al solo fine di favorire l'avvio di attività imprenditoriale e con l'obiettivo di garantire una più uniforme applicazione delle disposizioni in materia di start-up innovative e di incubatori certificati, l'atto costitutivo e le successive modificazioni di start-up innovative sono redatti per atto pubblico ovvero per atto sottoscritto con le modalità previste dall'articolo 24 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 . L'atto costitutivo e le successive modificazioni sono redatti secondo un modello uniforme adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico e sono trasmessi al competente ufficio del registro delle imprese di cui all' articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni



# IL DECRETO DELEGATO

IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 33/2015  
E' STATO EMANATO IL  
DM 17 FEBBRAIO 2016 INTITOLATO

**Modalità**

**di redazione degli atti costitutivi di  
società a responsabilità limitata start-up  
innovative.**

**PUBBLICATO IN GU 8 MARZO 2016, N. 56**




# ATTO COSTITUTIVO DI START UP INNOVATIVA

- Art. 1 D.M. 17/02/2016 approva il modello standard, redatto sulla base delle specifiche tecniche previste all'art. 2, comma 1, per i contratti di società a responsabilità limitata aventi per oggetto **esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione** di prodotti o servizi **innovativi** ad **alto valore tecnologico** e per i quali viene contestualmente richiesta l'iscrizione nella sezione speciale delle start-up



# ATTO COSTITUTIVO DI START UP INNOVATIVA

1. L'atto costitutivo e lo statuto sono redatti in modalità esclusivamente informatica e portano l'impronta digitale di ciascuno dei sottoscrittori apposta a norma dell'art 24 del CAD.
2. L'atto sottoscritto in maniera diversa non è iscrivibile nel RI.
3. Il procedimento di sottoscrizione deve concludersi entro 10 gg dalla prima sottoscrizione.
4. Entro 20 gg dall'ultima sottoscrizione deve essere presentato per l'iscrizione al RI
5. Contestualmente viene presentata istanza di iscrizione nella sezione speciale



ATTO  
PUBBLICO/ATTO  
INFORMATICO

# I controlli del RI


- Controlli art. 2 comma 2 DM 1/2/2016: previsti nel solo caso di atto informatico

ART. 11 DIR. 101/2009/CE



ISCRIZIONE IN SEZIONE  
ORDINARIA

- Controlli art. 25 comma 8 d.l.179/2012: previsti sia nel caso di documento informatico che nel caso di atto pubblico



ISCRIZIONE IN SEZIONE  
SPECIALE



# ART. 11 DIR 101/2009/CE

In tutti gli Stati membri la cui legislazione non preveda, all'atto della costituzione, un controllo preventivo, amministrativo o giudiziario, l'atto costitutivo e lo statuto della società e le loro modifiche devono rivestire la forma di atto pubblico





# IL DM 17 FEBBRAIO 2016

## t.2 (procedimento di iscrizione in S.O.)


L'ufficio del registro delle imprese verifica:

- a) la conformità del contratto al modello standard approvato col presente decreto e redatto sulle base delle specifiche tecniche del modello, di cui al comma 1 del presente articolo;
- b) la sottoscrizione a norma dell'articolo 24 del C.A.D. da parte di tutti i sottoscrittori o se unipersonale dell'unico contraente;
- c) che il procedimento di sottoscrizione si sia concluso con l'apposizione della sottoscrizione di tutti i soci entro dieci giorni dal momento dell'apposizione della prima delle sottoscrizioni, in caso di contratto plurilaterale;
- d) **la riferibilità astratta del contratto alla previsione di cui all'articolo 25** del decreto legge 179 del 2012, come modificato da ultimo dall'articolo 4, comma 10 bis, del decreto legge 3 del 2015;



# L'ufficio del registro delle imprese verifica

- e) la validità delle sottoscrizioni secondo quanto previsto dall'articolo 2189, comma 2, del codice civile e dall'articolo 11, comma 6, lett. "a", del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;
- f) la competenza territoriale;
- g) l'indicazione di un indirizzo di posta elettronica certificata direttamente riferibile alla società
- h) la liceità, possibilità e determinabilità dell'oggetto sociale
- i) l'esclusività o la prevalenza dell'oggetto sociale concernente lo **sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;**



**CRITICITA'**



# L'ufficio del registro delle imprese verifica

- j) la presentazione contestuale della domanda di iscrizione in sezione speciale delle start-up;
- k) l'adempimento degli obblighi di cui al titolo II del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni (antiriciclaggio)



## IL DM 17 FEBBRAIO 2016

### **articolo 2 (procedimento di iscrizione in S.O.)**

In caso di esito positivo delle verifiche di cui al comma 2, l'ufficio procede all'iscrizione provvisoria entro 10 giorni dalla data di protocollo del deposito nella sezione ordinaria del registro delle imprese, con la dicitura aggiuntiva “start-up costituita a norma dell'articolo 4 comma 10 bis del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3, iscritta provvisoriamente in sezione ordinaria, in corso di iscrizione in sezione speciale”. Al momento dell'iscrizione in sezione speciale, l'ufficio elimina la dicitura “iscritta provvisoriamente in sezione ordinaria, in corso di iscrizione in sezione speciale”.



## **IL DM 17 FEBBRAIO 2016 articolo 3 (procedimento di iscrizione in S.S.)**

Contestualmente alla domanda di iscrizione, la società presenta istanza di iscrizione nella sezione speciale di cui all'articolo 25, comma 8 del decreto legge 179 del 2012. L'avvio del procedimento di iscrizione alla sezione speciale di cui al comma 1, è subordinato alla preventiva iscrizione provvisoria della società in sezione ordinaria, che ne costituisce il presupposto



## **IL DM 17 FEBBRAIO 2016 articolo 4 (Cancellazione dalla S.S.)**

In caso di cancellazione dalla sezione speciale per motivi sopravvenuti successivamente alla valida iscrizione della stessa alla medesima sezione speciale, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 16 del decreto legge 179 del 2012, la società, mantiene l'iscrizione in sezione ordinaria, senza alcuna necessità di modificare o ripetere l'atto, fino ad eventuale modifica statutaria, che segue le regole ordinarie dettate dall'articolo 2480 del codice civile



# Il documento informatico nel CAD (D.Lgs. 82/2005)

**Art. 1 lett. p) documento informatico:** la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;

**Art. 20 Documento informatico** 1. Il documento informatico da chiunque formato, la memorizzazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici conformi alle regole tecniche di cui all'articolo 71 sono validi e rilevanti agli effetti di legge, ai sensi delle disposizioni del presente codice.



# Il documento informatico nel CAD

## Art. 21

1. Il documento informatico, cui e' apposta una firma elettronica, sul piano probatorio e' liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualita', sicurezza, integrita' e immodificabilita'.
2. Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, che garantiscano l'identificabilita' dell'autore, l'integrita' e l'immodificabilita' del documento, ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile.
3. L'utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria.





## Art. 24. Firma digitale

- 1. La firma digitale deve riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al documento o all'insieme di documenti cui e' apposta o associata.
- 2. L'apposizione di firma digitale integra e sostituisce l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente.
- 3. Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi un certificato qualificato che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validita' ovvero non risulti revocato o sospeso.
- 4. Attraverso il certificato qualificato si devono rilevare, secondo le regole tecniche **((di cui all'articolo 71))**, la validita' del certificato stesso, nonche' gli elementi identificativi del titolare e del certificatore e gli eventuali limiti d'uso.



# I PRESUPPOSTI

Le norme che attualmente regolano gli adempimenti pubblicitari nei confronti del registro delle imprese e del REA (in primis art. 31, c. 2, della legge 340/2000,) prevedono che gli stessi siano eseguiti, in ogni caso, secondo modalità informatiche e telematiche. Gli atti da iscrivere o depositare nel registro delle imprese devono, pertanto, essere documenti **"originariamente informatici"** (cioè documenti che nascono come informatici), oppure documenti **informatici "derivati"**: cioè, documenti che nascono come cartacei e che, dopo essere stati sottoscritti autografamente dagli obbligati, vengono sottoposti a scansione ottica, con allegazione di una dichiarazione di conformità da parte di un notaio o altro pubblico ufficiale competente, che sottoscrive a sua volta digitalmente la copia ottica in questione.



## ..340/2000 (art.31 comma 2 quater e 2 inquires) D.Lgs. 139/2005 (art. 1 comma 3 lett. q e comma 4 lett. f)

I professionisti incaricati (commercialisti ed esperti contabili), possono presentare:

- le domande di deposito dei bilanci di esercizio;
- le domande di iscrizione o di deposito di atti Societari per i quali non sia previsto l'atto pubblico
- le domande di iscrizione relative alle imprese individuali;
- le denunce REA relative a qualunque tipo di impresa.



# IL DOCUMENTO ELETTRONICO

## I PRECEDENTI

- **articolo 36, comma 1 bis, della Legge 6 agosto 2008 n. 133**, che disciplina il deposito dell'atto di trasferimento della proprietà per atto tra vivi a titolo oneroso delle partecipazioni di società a responsabilità limitata, sottoscritto con firma digitale dalle parti contraenti, nel rispetto della normativa (art. 2470 c.c. **CESSIONE QUOTE SRL**)
- **1. art. 3, comma 4-ter, D.L. n. 179/2012** il quale stabilisce che, ai fini degli adempimenti pubblicitari... **il contratto di rete** deve essere redatto per atto pubblico, scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente da ciascun imprenditore o legale rappresentante delle imprese aderenti, trasmesso al registro delle imprese attraverso il modello standard tipizzato con decreto ministeriale
- **2. art. 36, comma 5, D.L. 179/2012** il quale stabilisce che, ai fini degli adempimenti pubblicitari... **il contratto di rete nel settore agricolo** può essere sottoscritto dalle parti con l'assistenza di una o più organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, che hanno partecipato alla redazione finale dell'accordo;

# CONCLUSIONI

1. Quando la norma richiama il contratto elettronico, firmato a norma dell'art. 24 (e eventualmente 25) del CAD, non sono consentite soluzioni alternative
2. Il contratto elettronico nasce e rimane tale
3. Può essere prevista la “rappresentazione a stampa PDF” per motivi ulteriori, ma l'originale resta sempre unicamente elettronico



# Grazie per l' attenzione

<http://www.to.camcom.it/registro-impres>